

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA PER LA "VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DEL COAGULO DI SANGUE IN PRESENZA DI CAMPO MAGNETICO AL FINE DI UNA RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA".

Tra

Osteophoenix Italia Srls, C.F. e Partita I.V.A. 12046720012, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Società", con sede legale in Settimo Torinese (TO) - Via Regio Parco n. 9, rappresentata per questo atto dal suo Amministratore Delegato, Dott. Sherdil Singh Bhullar, nato a Panama City 25.10.1966, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

e

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (C.F. 94045260711- P. IVA. 03016180717) nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Dipartimento", con sede legale in Foggia - via Luigi Pinto, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Gaetano Serviddio, nato a Bari il 22.08.1971, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento autorizzato dal proprio Consiglio in data 26.04.2021.

PREMESSO CHE

1. Il dott. Sherdil Singh Bhullar dirige una società che si occupa della vendita di Biomateriali del settore dentale con particolare riguardo alla Rigenerazione Ossea GUIDATA.

	2. La Società, al fine di apportare migliorie ai protocolli adottati ha	
	intenzione di procedere: alla verifica sperimentale della stabilità del	
	coagulo di sangue in presenza di un campo magnetico	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Le premesse	
	Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.	
	Articolo 2 - Oggetto	
	La Società propone all'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di	
	Scienze Mediche e Chirurgiche, che accetta, lo svolgimento dell'attività	
	sperimentale avente per titolo "VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DEL COAGULO DI	
	SANGUE IN PRESENZA DI CAMPO MAGNETICO AL FINE DI UNA RIGENERAZIONE OSSEA	
	GUIDATA" che si articolerà secondo quanto sinteticamente si riporta di	
	seguito:	
	Obiettivo 1: Valutazione della stabilità del coagulo in presenza di un campo	
	magnetico: Fasi: Preparazione del coagulo da sangue intero; esposizione del	
	coagulo (in presenza o assenza di cellule staminali mesenchimali [MSC]) al	
	campo prodotto da una piastra magnetica per vari intervalli di tempo;	
	valutazione della stabilità del coagulo come rilascio di D-dimeri.	
	Obiettivo 2: Valutazione della vitalità delle MSC: Fasi: isolamento di MSC	
	da tessuto adiposo; formazione del coagulo in presenza di MSC; valutazione	
	della vitalità delle MSC mediante un saggio live/dead in microscopia d	
	fluorescenza.	
	Articolo 3 - Responsabile della Prestazione e Diretti Collaboratori	
	Il Dipartimento individua quale responsabile scientifico e coordinatore	
	delle attività di verifica sperimentale, nel prosieguo del presente atto	

	denominato "responsabile della prestazione", il prof. Massimo Conese,	
	professore ordinario per il s.s.d. MED/04 "Patologia Generale" presso il	
	Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.	
	La Società individua quale Direttore scientifico e coordinatore delle	
	attività sperimentali il Dott. Sherdil Singh Bhullar, Amministratore	
	Delegato della Società, che avrà la funzione di cooperare con il prof.	
	Massimo Conese alla realizzazione del progetto nelle su diverse fasi.	
	In particolare, il dott. Sherdil Singh Bhullar avrà la facoltà di:	
	- Cooperare con il prof. Massimo Conese e col personale da lui	
	incaricato per progettare insieme le prove sperimentali sui coaguli	
	e discutere i risultati;	
	- Verificare la congruità dei mezzi messi a disposizione, il rispetto	
	dei tempi e delle modalità programmati;	
	- Accedere al laboratorio di Patologia Generale del Dipartimento;	
	- Accedere ai dati archiviati strettamente correlati all'attività	
	progettuale insieme al personale dedicato.	
	Articolo 4 - Durata	
	L'attività di sperimentazione di cui al presente accordo avrà la durata di	
	otto mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto	
	attestata dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio	
	contratti del Dipartimento.	
	L'eventuale proroga del contratto dovrà essere concordata previa motivata	
	richiesta scritta di una delle parti da spedire all'altra parte a mezzo PEC	
	almeno due mesi prima della scadenza. Trascorsi gg trenta dalla data di	
	spedizione della PEC il silenzio della controparte acquisterà valore di	

	assenso alla proroga del contratto per il periodo e secondo i termini e le	
	condizioni poste dalla parte che propone la proroga stessa.	
	Articolo 5- Corrispettivo	
	La Società si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo	
	per le attività oggetto del presente contratto, la somma complessiva di €	
	5.000 (euro cinquemila), oltre IVA per l'effettuazione delle attività	
	previste nell'allegato A (dettaglio delle attività) elaborato dal prof.	
	Conese. Tale somma sarà erogata con la seguente modalità: soluzione unica	
	entro 90 giorni dalla stipula della convenzione.	
	Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento di Ateneo per	
	la gestione delle attività di autofinanziamento, su ciascuna tranche sarà	
	effettuata una trattenuta del 10% dovuta per le attività di	
	autofinanziamento dell'Università degli Studi di Foggia.	
	Articolo 6- Modalità di pagamento	
	Il Dipartimento provvederà ad emettere regolare fattura elettronica	
	intestata a:	
	OSTEOPHOENIX ITALIA SRLS	
	C.F. e Partita I.V.A. 12046720012	
	Via Regio Parco n. 9 - Settimo Torinese (TO)	
	CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: M5UXCR1	
	INDIRIZZO PEC: OSTEOPHOENIXITALIA@PEC.IT	
	La Società effettuerà il versamento utilizzando la causale "Contratto di	
	ricerca commissionata svolta dall'Università di Foggia a mezzo del prof.	
	Conese per conto della "Osteophoenix Italia Srls" utilizzando le seguenti	
	coordinate:	

Banca Popolare Pugliese - Direzione Generale

Via Luttazzi, 8 - 73046 Matino (LE)

c/c n. T20990001240; ABI 05262; CAB 79748; CIN "D"

IBAN IT67D0526279748T20990001240; SWIFT: BPPUIT33

Articolo 7 - Regolamentazione delle attività

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle parti contraenti. Il Dipartimento svolgerà l'attività di cui all'art. 2 e dell'art. 3 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.

Il Dipartimento garantisce che il personale universitario impegnato nelle attività didattiche e scientifiche presso le strutture dell'Ente è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni. La Società analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Articolo 8- Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.96 e s.m.i. Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.

	Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Università è il	
	Prof. Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC	
	rpd@cert.unifg.it.	
	Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Società è il dott.	
	Sherdil Singh Bhullar.	
	Il Dipartimento e la Società considerano riservato il programma di attività	
	e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e	
	a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto	
	riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.	
	Art. 9 - Recesso	
	Ad ognuna delle parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è	
	attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata	
	finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.	
	Art. 10 - Risoluzione	
	Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei	
	contraenti dichiarerà l'impossibilità, per causa ad esso non imputabile, di	
	proseguire la collaborazione. In caso di inadempimento la relativa	
	risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. c.c. Il contratto	
	dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui La Società non	
	ottempererà al versamento del quantum debeatur alle scadenze prefissate salvo	
	che non ricorra una giusta causa. In ogni caso la Società dovrà darne	
	immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di	
	chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di	
	interessare l'ufficio legale dell'Amministrazione Centrale per la tutela	
	delle proprie ragioni.	

	Art. 11 - Risultati della collaborazione	
	Il Responsabile Scientifico individuato dal Dipartimento, Prof. Massimo	
	Conese, consegnerà alla Società al termine dell'attività o, comunque, nei	
	tempi e con le modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica	
	e saranno di proprietà esclusiva della Osteophoenix Italia Srls.	
	Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della	
	ricerca potranno avvenire, con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto	
	lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, solo previo consenso scritto	
	tra le parti.	
	Art. 12 - Spese di registrazione	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del	
	disposto dell'art. 1 lettera b) della Tariffa - parte seconda - di cui al	
	D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Il presente contratto è redatto in n. 2 originali ed è soggetto all'imposta	
	di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia -	
	Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.	
	Art. 13- Foro	
	In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente	
	accordo, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.	
	Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Foggia.	
	Art. 14 - Disposizione di chiusura	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia	
	alle norme del Codice Civile.	

